SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 dicembre 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della giustizia

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2018, n. **143**.

Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure relative alla disciplina per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, al fine di impedire, nell'imminenza della scadenza del termine del 31 dicembre 2018 stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni, pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia e di consentire l'adozione degli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata dall'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «presso la rimessa» sono sostituite dalle seguenti: «presso la sede o la rimessa» e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici»;

b) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.»;

c) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

a) targa del veicolo;

b) nome del conducente;

c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;

d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;

e) dati del fruitore del servizio.

Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.»;

d) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

4-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.».

2. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 1, lettera *c)*, è adottato entro il 30 giugno 2019.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un regi-

stro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche per l'attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente comma, connessi all'implementazione e all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e pari ad euro un milione per l'annualità 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Alla gestione dell'archivio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Le sanzioni di cui all'articolo 11-*bis* della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 ed 11 della medesima legge, come modificati dal comma 1, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall'articolo 85, commi 4 e 4-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è abrogato.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 7-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è abrogato.

8. Con DPCM su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che intermediano tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici non di linea.

9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera *b)*, e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di previa prenotazione, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato. L'originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo delle vetture o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TONINELLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

DI MAIO, *Ministro dello sviluppo economico*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

18G00171

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 2018, n. **144**.

Regolamento recante modifiche agli articoli 245, 247, 264 e 402 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, e, in particolare, l'articolo 3 il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate norme regolamentari per la esecuzione e l'attuazione del codice della strada;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante norme di razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, e, in particolare, l'articolo 5, commi 1 e 3;

Considerata la necessità di dover adeguare le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, coerentemente con le modifiche introdotte dal citato decreto legislativo n. 98 del 2017 al citato decreto legislativo n. 285 del 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 245:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 93, comma 5, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette contestualmente al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli, nonché i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalità di chi si è dichiarato proprietario, dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, e quelli relativi allo stato giuridico-patrimoniale del veicolo, alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità dei veicoli stessi, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Ufficio del P.R.A. provvede alle iscrizioni ed alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarità, entro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalità dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.»;

4) il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 247:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 94, comma 1, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprietà, nonché i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalità di chi si è dichiarato nuovo proprietario.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'Ufficio del P.R.A. provvede alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarità, entro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalità dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.»;

c) l'articolo 264 è abrogato;

d) all'articolo 402:

1) al comma 3, le parole: «che risultino dal certificato di proprietà o» sono soppresse;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La sezione "immatricolazioni" contiene, per ogni veicolo, i dati di identificazione e i dati relativi all'emanazione della carta di circolazione.»;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le sezioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale e sono continuamente aggiornate, a mezzo di procedure interattive o differite, dagli uffici centrali e periferici dello stesso Dipartimento e dai soggetti abilitati allo sportello telematico dell'automobilista, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonché dai comuni a mezzo di trasferimento di dati per via telematica o su supporto magnetico. La sezione di cui al comma 6 è gradualmente popolata ed in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi, per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorità di polizia che ha rilevato l'incidente. Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e 6 è eseguito rispettivamente dalle autorità di polizia, dai comuni e dalle compagnie di assicurazione secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le amministrazioni interessate, nel termine di un mese decorrente dalla data dell'incidente, dalla data di presentazione di denuncia dell'incidente o dalla data di comunicazione della variazione anagrafica.».

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TONINELLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2018
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2967

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

(*Omissis*).».

— Si riporta l'articolo 3 della legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale):

«Art. 3. — 1. Entro il termine di cui all'articolo 1 il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , adotta norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada, con contestuale abrogazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 , e delle altre norme regolamentari incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, fissando altresì i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque conto di quanto già disposto in attuazione dell'articolo 19-*bis* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , introdotto dall'articolo 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.

2. Entro lo stesso termine di cui all'articolo 1 i Ministri competenti per materia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che investano la loro esclusiva competenza, nonché norme regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi, compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome, dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse competenze ad essi affidate. Potrà all'occorrenza essere prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio necessari per l'attuazione del codice della strada.

3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno ispirarsi ai criteri della efficienza e produttività dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, l'intervento di più uffici nel procedimento ed eliminando in ogni caso duplicazioni di competenze e di controllo.».

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca: »Nuovo codice della strada».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, reca: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada».

— Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 (Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124):

«Art. 5 *(Disposizioni di coordinamento e abrogazioni)*. — 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo.»;

2) il comma 9 è soppresso;

3) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico dell'automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso.»;

b) all'articolo 94:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede alla ricusazione della formalità entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di trasferimento della residenza dell'intestatario della carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale procede all'aggiornamento della carta di circolazione.»;

3) al comma 4, le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1» e le parole: «e del certificato di proprietà» sono soppresse;

c) all'articolo 94-*bis*, comma 1, le parole: «, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo» sono soppresse;

d) all'articolo 95:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Duplicato della carta di circolazione»;

2) il comma 1 è soppresso;

3) il comma 6 è soppresso;

e) all'articolo 96:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l'ente impositore, anche per il tramite del soggetto cui è affidata la riscossione, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l'avviso dell'avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione d'ufficio dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. Il predetto ufficio provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia.»;

2) il comma 2 è soppresso;

f) all'articolo 101:

1) al comma 3, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «tre»;

2) al comma 4, le parole: «su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A.,» sono soppresse;

g) all'articolo 103:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per esportare definitivamente all'estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall'articolo 99.»;

2) al comma 2, le parole: «, altresì» sono soppresse, le parole: «agli uffici del P.R.A.» sono sostituite dalle seguenti: «al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il predetto ufficio provvede alla cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e ne dà notizia al competente ufficio del P.R.A. per la cancellazione dal pubblico registro automobilistico.»;

h) all'articolo 201, comma 1, primo periodo, le parole: «dai pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A.» e al quarto periodo le parole: «dai pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «dal P.R.A.»;

i) all'articolo 213, comma 7, le parole: «al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri» sono sostituite dalle seguenti: «all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'annotazione al P.R.A..»;

l) all'articolo 214-*bis*, comma 2, ultimo periodo, le parole: «al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A..»;

m) all'articolo 214-*ter*, comma 1, quarto periodo, le parole: «al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A.»;

n) all'articolo 226:

1) al comma 6, le parole: «del certificato di proprietà,» sono soppresse;

2) al comma 7, le parole: «dal P.R.A.,» sono soppresse.

(*Omissis*).

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le disposizioni di coordinamento relative al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 8 *(Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

(*Omissis*).

d) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

(*Omissis*).».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 245 e 247del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificati dal presente regolamento:

«Art. 245 (Art. 93 Cod. Str. - Comunicazioni fra gli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A.). — 1. *Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 93, comma 5, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette contestualmente al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli, nonché i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalità di chi si è dichiarato proprietario, dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, e quelli relativi allo stato giuridico-patrimoniale del veicolo, alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità dei veicoli stessi, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo* .

2. (*Abrogato*).

3. *L'Ufficio del P.R.A. provvede alle iscrizioni ed alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarità, entro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalità dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.*

4. (*Abrogato*).»

«Art. 247 (Art. 94 Cod. Str. - Comunicazioni degli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A.). — 1. *Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 94, comma 1, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprietà, nonché i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalità di chi si è dichiarato nuovo proprietario.*

2. *L'Ufficio del P.R.A. provvede alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarità, entro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalità dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.*

3. L'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, trasmettendo per posta, alla nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione, un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870 per l'aggiornamento della carta di circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.

4. Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento della carta di circolazione provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., che provvedono, altresì, al rinnovo della carta di circolazione nei casi di smarrimento, di sottrazione o di distruzione della carta medesima o delle targhe di cui agli articoli 95 e 102 del codice.».

— L'articolo 264 del citato d.P.R. n. 495 del 1992, abrogato dal presente regolamento, recava: «Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione - Art. 103 Cod. Str.».

— Si riporta il testo dell'articolo 402 del citato d.P.R. n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 402 *(Art. 226 Cod. Str. - Archivio nazionale dei veicoli).* — 1. L'archivio nazionale dei veicoli, costituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. ai sensi dell'art. 226, commi da 5 a 9, del codice, contiene i dati relativi alle abilitazioni di cui all'articolo 47, lettere *e), f), g), h), i), l), m) n)*, del codice, è completamente informatizzato ed i suoi dati sono gestiti all'interno del sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. in cinque distinte sezioni ad accesso diretto, fra loro strettamente interconnesse, capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate.

2. La sezione "omologazioni" contiene le caratteristiche tecniche dei veicoli individuate nel corso delle verifiche e delle prove di omologazione o di ammissione alla circolazione.

3. La sezione "anagrafica" contiene i dati anagrafici delle persone fisiche e giuridiche che si siano dichiarate, nei confronti dei veicoli gestiti dall'archivio nazionale, proprietarie, comproprietarie, usufruttuarie, locatarie con facoltà di acquisto, oppure venditrici con patto di riservato dominio.

4. *La sezione «immatricolazioni» contiene, per ogni veicolo, i dati di identificazione e i dati relativi all'emanazione della carta di circolazione.*

5. La sezione "trasporto merci" contiene gli estremi delle autorizzazioni e delle licenze rilasciate a favore di autoveicoli idonei al trasporto di merci per conto di terzi ed in conto proprio, nonché la situazione continuamente aggiornata dell'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di merci per conto di terzi.

6. La sezione "incidenti" contiene, per ogni veicolo, i dati relativi agli incidenti in cui il veicolo stesso sia stato coinvolto, con l'indicazione, per ciascun incidente, dei dati anagrafici del conducente, delle modalità, del tempo e del luogo in cui lo stesso si sia verificato, della natura ed entità dei danni riportati, delle conseguenze che ne siano derivate.

7. *Le sezioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale e sono continuamente aggiornate, a mezzo di procedure interattive o differite, dagli uffici centrali e periferici dello stesso Dipartimento e dai soggetti abilitati allo sportello telematico dell'automobilista, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonché dai Comuni a mezzo di trasferimento di dati per via telematica o su supporto magnetico. La sezione di cui al comma 6 è gradualmente popolata ed in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi, per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorità di polizia che ha rilevato l'incidente. Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e 6 è eseguito rispettivamente dalle autorità di polizia, dai Comuni e dalle compagnie di assicurazione secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le amministrazioni interessate, nel termine di un mese decorrente dalla data dell'incidente, dalla data di presentazione di denuncia dell'incidente o dalla data di comunicazione della variazione anagrafica.*

8. Alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli di cui al presente articolo e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'art. 403, provvede il sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. Le modalità di consultazione sono affidate ai programmi interattivi di interrogazione già disponibili o che sarà necessario rendere disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C.

9. Le modalità di accesso all'archivio, sono stabilite nel rispetto dei princìpi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156, relativo all'ammissione alle utenze del servizio di informatica del CED della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere modificato al fine di far fronte, sia attraverso le maggiorazioni dei canoni e dei corrispettivi sia attraverso l'istituzione dei diritti aggiuntivi correlati alla quantità di informazioni richieste, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti.

10. L'archivio dei veicoli è in contatto telematico con l'archivio delle strade di cui all'art. 401 e con l'anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art. 403.

11. Al fine di assicurare la puntuale adeguatezza dell'informatizzazione alle esigenze della Amministrazione, la tempestività dell'intervento informatico nonché l'uniformità di indirizzo di tale intervento, la divisione della Direzione generale della M.C.T.C. che, all'entrata in vigore del presente regolamento, gestisce il centro elaborazione dati, è posta, ferma restando la tabella I allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, alle dipendenze del Direttore generale della Direzione generale della M.C.T.C. ed assume tutte le competenze necessarie per garantire l'informatizzazione delle procedure nonché la gestione amministrativo-contabile del sistema. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono di conseguenza variate le competenze delle Direzioni centrali. Il unto D del quadro *a)* ed il punto D del quadro *b)* della predetta tabella sono integrati con la previsione della funzione di direttore del CEIS. L'organizzazione interna del CEIS viene stabilita con norme regolamentari adottate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190.».

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, si veda nelle note alle premesse.

18G00169

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 dicembre 2018.

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 195, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 20 dicembre 2016, con il quale è stata da ultimo aggiornata la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Nuovo codice della strada;

Ritenuto di dover provvedere, in conformità alle predette disposizioni, all'ulteriore aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato codice in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio compreso tra il 1° dicembre 2016 ed il 30 novembre 2018;

Ritenuto peraltro di dover escludere dal predetto aggiornamento, non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore, le sanzioni di cui agli articoli 7, comma 15-*bis*, 93, commi 7-*bis* e 7-*ter*, 132, comma 5, 213, commi 5 e 8, e 214, commi 1 e 8, del Nuovo codice della strada, come introdotte dagli articoli 21-*sexies*, 23-*bis* e 29-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;

Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2018, accertato dall'Istituto Nazionale di Statistica, è del 2,2%;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento biennale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Nuovo codice della strada.

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni è aggiornata in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei due anni precedenti, accertata dall'ISTAT nel 2,2%, e gli importi minimi e massimi delle medesime sanzioni efficaci sino al 31 dicembre 2018 si intendono sostituiti dai rispettivi valori aggiornati contenuti nella tabella A allegata nel presente decreto.

Art. 2.

Sanzioni escluse dall'aggiornamento

1. Dall'aggiornamento di cui all'art. 1 sono escluse le sanzioni di cui alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotte dagli articoli 21-*sexies*, 23-*bis* e 29-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132:

a) art. 7, comma 15-*bis*;

b) art. 93, commi 7-*bis* e 7-*ter*;

c) art. 132, comma 5;

d) art. 213, commi 5 e 8;

e) art. 214, commi 1 e 8.

Art. 3.

Efficacia

1. I nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornati dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2018

Il Ministro della giustizia
BONAFEDE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
TONINELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2296

Tabella A (articolo 1)

AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLA MISURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA			
efficaci fino al 31 dicembre 2018		**efficaci dal 1° gennaio 2019**	
minimo	massimo	**minimo**	**massimo**
€ 24	€ 98	**€ 25**	**€ 100**
€ 25	€ 100	**€ 26**	**€ 102**
€ 38	€ 156	**€ 39**	**€ 159**
€ 39	€ 160	**€ 40**	**€ 164**
€ 40	€ 161	**€ 41**	**€ 165**
€ 40	€ 163	**€ 41**	**€ 167**
€ 40	€ 164	**€ 41**	**€ 168**
€ 41	€ 169	**€ 42**	**€ 173**
€ 51	€ 100	**€ 52**	**€ 102**
€ 77	€ 310	**€ 79**	**€ 317**
€ 78	€ 311	**€ 80**	**€ 318**
€ 80	€ 323	**€ 82**	**€ 330**
€ 81	€ 321	**€ 83**	**€ 328**
€ 81	€ 326	**€ 83**	**€ 333**
€ 83	€ 331	**€ 85**	**€ 338**
€ 84	€ 332	**€ 86**	**€ 339**
€ 85	€ 338	**€ 87**	**€ 345**
€ 100	€ 203	**€ 102**	**€ 207**
€ 106	€ 425	**€ 108**	**€ 434**
€ 127	€ 254	**€ 130**	**€ 260**
€ 155	€ 622	**€ 158**	**€ 636**
€ 155	€ 625	**€ 158**	**€ 639**
€ 156	€ 628	**€ 159**	**€ 642**
€ 157	€ 632	**€ 160**	**€ 646**
€ 160	€ 645	**€ 164**	**€ 659**
€ 161	€ 647	**€ 165**	**€ 661**
€ 163	€ 652	**€ 167**	**€ 666**
€ 164	€ 659	**€ 168**	**€ 673**
€ 164	€ 664	**€ 168**	**€ 679**
€ 169	€ 680	**€ 173**	**€ 695**
€ 213	€ 851	**€ 218**	**€ 870**
€ 218	€ 435	**€ 223**	**€ 445**
€ 266	€ 1.063	**€ 272**	**€ 1.086**
€ 286	€ 1.143	**€ 292**	**€ 1.168**
€ 296	€ 1.184	**€ 303**	**€ 1.210**
€ 319	€ 1.276	**€ 326**	**€ 1.304**
€ 321	€ 1.283	**€ 328**	**€ 1.311**
€ 327	€ 1.305	**€ 334**	**€ 1.334**
€ 334	€ 1.336	**€ 341**	**€ 1.365**
€ 356	€ 1.778	**€ 364**	**€ 1.817**

AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLA MISURA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA			
efficaci fino al 31 dicembre 2018		**efficaci dal 1° gennaio 2019**	
minimo	massimo	**minimo**	**massimo**
€ 372	€ 1.489	**€ 380**	**€ 1.522**
€ 388	€ 1.553	**€ 397**	**€ 1.587**
€ 389	€ 1.561	**€ 398**	**€ 1.595**
€ 400	€ 1.602	**€ 409**	**€ 1.637**
€ 401	€ 1.611	**€ 410**	**€ 1.646**
€ 406	€ 1.632	**€ 415**	**€ 1.668**
€ 413	€ 1.658	**€ 422**	**€ 1.694**
€ 422	€ 1.697	**€ 431**	**€ 1.734**
€ 425	€ 1.701	**€ 434**	**€ 1.738**
€ 532	€ 2.127	**€ 544**	**€ 2.174**
€ 668	€ 2.674	**€ 683**	**€ 2.733**
€ 712	€ 3.558	**€ 728**	**€ 3.636**
€ 776	€ 3.107	**€ 793**	**€ 3.175**
€ 779	€ 3.143	**€ 796**	**€ 3.212**
€ 809	€ 3.241	**€ 827**	**€ 3.312**
€ 815	€ 3.263	**€ 833**	**€ 3.335**
€ 829	€ 3.316	**€ 847**	**€ 3.389**
€ 849	€ 3.396	**€ 868**	**€ 3.471**
€ 903	€ 3.611	**€ 923**	**€ 3.690**
€ 948	€ 3.792	**€ 969**	**€ 3.875**
€ 1.001	€ 4.004	**€ 1.023**	**€ 4.092**
€ 1.063	€ 3.190	**€ 1.086**	**€ 3.260**
€ 1.063	€ 4.254	**€ 1.086**	**€ 4.348**
€ 1.184	€ 11.847	**€ 1.210**	**€ 12.108**
€ 1.336	€ 5.349	**€ 1.365**	**€ 5.467**
€ 1.389	€ 13.890	**€ 1.420**	**€ 14.196**
€ 1.777	€ 7.108	**€ 1.816**	**€ 7.264**
€ 1.835	€ 7.341	**€ 1.875**	**€ 7.503**
€ 1.882	€ 7.528	**€ 1.923**	**€ 7.694**
€ 1.959	€ 7.837	**€ 2.002**	**€ 8.009**
€ 1.990	€ 7.961	**€ 2.034**	**€ 8.136**
€ 2.006	€ 8.025	**€ 2.050**	**€ 8.202**
€ 2.674	€ 10.700	**€ 2.733**	**€ 10.935**
€ 4.739	€ 18.954	**€ 4.843**	**€ 19.371**
€ 5.000	€ 30.000	**€ 5.110**	**€ 30.660**
€ 10.890	€ 16.335	**€ 11.130**	**€ 16.694**

18A08460

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 4 dicembre 2018.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, recante: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà indicate nel dispositivo, nel rispettivo registro nazionale;

Visti i pareri espressi nell'ambito del Gruppo di lavoro per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, per le varietà vegetali indicate nel presente dispositivo;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, la varietà ortiva sotto elencata, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard». La descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Lista Registro	Responsabile della Conservazione in Purezza
Asparago	Athos	3604	A	CREA - Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica
Asparago	Marco	3605	A	CREA - Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2018

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di leggitimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

18A08433

DECRETO 18 dicembre 2018.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà ortive iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Viste le richieste pervenute in data 17 ottobre 2018, prot Mipaaft n. 29274, n. 29278, n. 29275, n. 29276, n. 29279 e n. 29277 e in data 6 novembre 2018, prot Mipaaft n. 30808, n. 30801, n. 30802, n. 30805, n. 30806, n. 30803, n. 30807, n. 30804 e n. 30809, con le quali è stato comunicato il subentro della società United Genetics Italia S.p.A. alla società Akira Seeds S.L. quale nuovo responsabile della conservazione in purezza della varietà di cui all'articolo unico del presente provvedimento;

Vista la richiesta del 27 novembre 2018, n. 32957, con la quale è stato indicato quale nuovo responsabile della conservazione in purezza della varietà di fagiolo «Montalbano» il Crea - Centro di ricerca genomica e bioinformatica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, recante: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle varietà sotto elencate, iscritte nel registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive, è modificata come di seguito riportato.

Specie	Codice SIAN	Varietà	Vecchio responsabile conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
Anguria	3126	Akiless	Akira Seeds S.L.	United Genetics Italia S.p.A.
Anguria	3127	Sidor	Akira Seeds S.L.	United Genetics Italia S.p.A.
C. maxima x C. moschata	3541	Kimono	Akira Seeds S.L.	United Genetics Italia S.p.A.
C. maxima x C. moschata	3588	Kostas	Akira Seeds S.L.	United Genetics Italia S.p.A.
C. maxima x C. moschata	3620	Radik	Akira Seeds S.L.	United Genetics Italia S.p.A.
C. maxima x C. moschata	3587	Rakam	Akira Seeds S.L.	United Genetics Italia S.p.A.
Lagenaria siceraria	3504	Iker	Akira Seeds S.L.	United Genetics Italia S.p.A.
Lattuga	3077	Merchy	Akira Seeds S.L.	United Genetics Italia S.p.A.
Lattuga	3076	Red Contraste	Akira Seeds S.L.	United Genetics Italia S.p.A.
Melone	3128	Akimel	Akira Seeds S.L.	United Genetics Italia S.p.A.
Peperone	3344	Frank	Akira Seeds S.L.	United Genetics Italia S.p.A.
Peperone	3345	Inviktus	Akira Seeds S.L.	United Genetics Italia S.p.A.
Peperone	3343	Nikolas	Akira Seeds S.L.	United Genetics Italia S.p.A.
Peperone	3125	Snacking	Akira Seeds S.L.	United Genetics Italia S.p.A.
Solanum torvum	3540	Hugo	Akira Seeds S.L.	United Genetics Italia S.p.A.
Fagiolo	944	Montalbano	C.R.A.: Unità di Ricerca per L'orticoltura (Montanaso Lombardo, Lo)	Crea - Centro di Ricerca Genomica E Bioinformatica

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2018

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998

18A08434

DECRETO 18 dicembre 2018.

Cancellazione di varietà ortive dal registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;

Viste le note pervenute in data 22 novembre 2018, prot. Mipaaft n. 32549, n. 32546, n. 32552 e in data 15 ottobre 2018, n. 29019, con le quali le società Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e la società Esasem S.p.A., in qualità di unici responsabile della conservazione in purezza, hanno richiesto la cancellazione dal Registro nazionale delle varietà ortive di cui all'articolo unico del presente dispositivo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, recante: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

Considerato che le varietà per le quali è stata richiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:
Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le varietà di seguito elencate, iscritte al registro delle varietà di specie di piante ortive con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo.

Specie	Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	Decreto di iscrizione/rinnovo
Cipolla	1816	Contessa	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	DM 09/02/2012 (n. 2991) - G.U.N. 56 del 07/03/2012
Fagiolo nano	930	Gipsy	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	DM 21/03/2017 (n. 10239) - G.U.N. 80 del 05/04/2017
Pomodoro	2858	Magno	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	DM 02/04/2008 (n. 1832) - G.U.N. 93 del 19/04/2008
Zucchino	2051	Regio	Esasem S.p.A.	DM di rinnovo del 18/02/2016 (n. 4404) - G.U.N. 51 del 02/03/2016

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2018

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 38/1998.

18A08435

DECRETO 18 dicembre 2018.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto 25 agosto 1998 con il quale è stato istituito il registro volontario delle varietà di basilico (*Ocimum basilicum L.*) allo scopo di identificare le varietà stesse;

Visto il decreto 14 gennaio 1999, con il quale è stata approvata la lista dei caratteri da rilevarsi per determinare la stabilità, la differenziabilità e l'omogeneità delle varietà di basilico (*Ocimum basilicum L.*) ai fini dell'iscrizione al registro di cui al decreto ministeriale 25 agosto 1998;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, recante: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà indicate nel dispositivo, nel rispettivo registro nazionale;

Visti i pareri espressi nell'ambito del gruppo di lavoro per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, per le varietà vegetali indicate nel presente dispositivo;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, la varietà ortiva sotto elencata, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard». La descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Lista registro	Responsabile della conservazione in purezza
Anguria	Magobiri	3856	A	Tasaco Tarim
Bietola da orto	Toro rosso	3831	A	Maraldi Andrea
Bietola da orto	Barbarond	3857	A	Royal Seeds S.r.l.
Melanzana	Lucilla	3869	A	Consorzio Sativa società cooperativa agricola
Melanzana	Cremisia	3858	A	Royal Seeds S.r.l.
Peperone	Kalabry	3873	A	Blumen Group S.p.A
Peperone	Velvet	3925	A	Consorzio Sativa società cooperativa agricola
Peperone	Mimmu	3816	A	Nirit Seeds Ltd
Peperone	Tizzo	3862	A	Royal Seeds S.r.l.
Peperone	Bigold	3863	A	Royal Seeds S.r.l.
Peperone	Cocco	3895	A	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi
Peperone	Trofeo	3896	A	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi
Pomodoro	Marmolada	3924	A	Consorzio Sativa Società cooperativa agricola
Pomodoro	Performer	3833	A	ISI Sementi S.p.A.
Pomodoro	Volare	3841	A	ISI Sementi S.p.A.
Pomodoro	Mariner	3843	A	ISI Sementi S.p.A.
Pomodoro	Rosalinda	3848	A	ISI Sementi S.p.A.
Pomodoro	Ascot	3852	A	ISI Sementi S.p.A.
Pomodoro	Assist	3853	A	ISI Sementi S.p.A.
Pomodoro	Adorea	3590	A	Med Hermes S.r.l.
Pomodoro	Tomperino	3591	A	Med Hermes S.r.l.
Pomodoro	Osiride	3826	A	Med Hermes S.r.l.
Pomodoro	Mithra	3828	A	Med Hermes S.r.l.
Pomodoro	Adelante	3903	A	Meridiem Seeds S.L.
Pomodoro	Tiburon	3904	A	Meridiem Seeds S.L.
Pomodoro	Ciringuito	3905	A	Meridiem Seeds S.L.
Pomodoro	Alibaba	3802	A	Nirit Seeds Ltd
Pomodoro	Gioia	3809	A	Nirit Seeds Ltd

Pomodoro	Rappolo	3812	A	Nirit Seeds Ltd
Pomodoro	Brunello	3813	A	Nirit Seeds Ltd
Pomodoro	Frappato	3814	A	Nirit Seeds Ltd
Pomodoro	Acinato	3815	A	Nirit Seeds Ltd
Pomodoro	Plote	3865	A	Royal Seeds S.r.l.
Pomodoro	Simply	3866	A	Royal Seeds S.r.l.
Pomodoro	Meti	3868	A	Royal Seeds S.r.l.
Pomodoro	Armas	3887	A	Royal Seeds S.r.l.
Pomodoro	Corny	3897	A	Royal Seeds S.r.l.
Pomodoro	Lilly	3899	A	Royal Seeds S.r.l.
Pomodoro	Achille	3799	A	Southern Seed S.r.l.
Pomodoro	Guilty	3800	A	Southern Seed S.r.l.
Pomodoro	Brachetto	3872	A	Tera Seeds S.r.l. Cons.
Pomodoro	Negramaro	3875	A	Tera Seeds S.r.l. Cons.
Zucchino	Fiorito	3890	A	Royal Seeds S.r.l.
Zucchino	Lobilly	3891	A	Royal Seeds S.r.l.
Zucchino	Rabacca	3892	A	Royal Seeds S.r.l.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto riportata varietà, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, è iscritta, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro delle varietà di basilico di cui al decreto ministeriale 25 agosto 1998. La descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Lista registro	Responsabile della conservazione in purezza
Basilico	Imperat	3836	A	Blumen Group S.p.A.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2018

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 38/1998.

18A08436

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

DECRETO 9 novembre 2018.

Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019.

LA GARANTE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza»;

Vista la determinazione adottata d'intesa dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in data 3 marzo 2016 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 2016), con la quale la dottoressa Filomena Albano è nominata titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il decreto del Garante repertorio n. 116, prot. 885 del 28 aprile 2016, con il quale il Garante uscente Vincenzo Spadafora di concerto con la Garante entrante Filomena Albano decretano la cessazione del regime di prorogatio di Vincenzo Spadafora a partire dal 28 aprile 2016 in cui Filomena Albano assume l'incarico di titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 concernente «Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112» e, in particolare, l'art. 12;

Visto il disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 - A.C. 1334;

Visto il progetto di bilancio per l'anno 2019 proposto dal coordinatore dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il parere favorevole espresso dal collegio dei revisori dei conti in data 9 novembre 2018 sul progetto di bilancio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2019;

Decreta:

È approvato il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2019, quale risulta dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sarà inviato ai Presidenti delle Camere e sarà trasmesso, per il tramite del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2018

La Garante: ALBANO

ALLEGATO

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2019-2021

A) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Con la legge 12 luglio 2011, n.112, approvata dal Parlamento all'unanimità, la Repubblica italiana ha istituito l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dando attuazione, da un lato, all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione ("La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo"), dall'altro alla normativa sovranazionale vigente in materia di infanzia e adolescenza.

In particolare, gli articoli 12 e 18 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, prevedono espressamente l'istituzione, da parte degli Stati aderenti, di organismi istituzionalmente preposti alla promozione e alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Anche sul piano europeo, l'articolo 12 della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva in Italia dalla legge 20 marzo 2003, n.77, ha sollecitato gli Stati a promuovere, in concreto, l'esercizio dei diritti dei fanciulli, attraverso la costituzione di organi aventi, tra l'altro, funzioni propositive e consultive su progetti legislativi in materia di infanzia.

Con la citata legge l'Italia - che pur negli anni ha dimostrato grande attenzione e sensibilità alle problematiche minorili istituendo numerosi organismi dotati di specifiche attribuzioni in materia – ha colmato una lacuna legislativa dell'ordinamento che solo parzialmente talune regioni e province autonome avevano coperto fino ad oggi, nei limiti delle loro competenze, istituendo figure preposte a tutelare i diritti dell'infanzia a livello locale.

Nel contempo, con l'istituzione di questa nuova Autorità di garanzia, preposta in modo esclusivo alla promozione e alla tutela dei diritti delle persone di minore età, il nostro Paese ha dato attuazione ad obblighi internazionali ed europei derivanti dall'appartenenza ad istituzioni ed organismi sovranazionali.

La legge n. 112/2011 definisce, agli articoli 2 e 3, le modalità di nomina, i requisiti, le incompatibilità e l'indennità di carica spettante al titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza – che è organo monocratico – nonché le sue competenze specifiche, con particolare riferimento alla promozione dell'attuazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo in Italia, alla collaborazione continuativa e permanente con i Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza delle regioni e delle province autonome e con tutte le Istituzioni competenti in materia di infanzia e adolescenza, alla consultazione delle associazioni ed organizzazioni di settore, ai poteri consultivi, di indirizzo e controllo.

Tali competenze si inquadrano nel sistema generale di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, all'interno del quale operano, come è noto, una pluralità di soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo si impegnano per la promozione e la tutela dei diritti e degli interessi dei bambini e degli adolescenti che vivono nel nostro Paese.

In tale contesto, il ruolo dell'Autorità garante, quale emerge dal dettato normativo, è quello di mettere a fattor comune le diverse esperienze, creando sinergie e idonee forme di cooperazione e raccordo non solo con le Istituzioni e gli altri organismi pubblici preposti alla cura dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche con le associazioni ed organizzazioni del cd. terzo settore, nonché con gli operatori professionali e con le loro associazioni rappresentative (magistrati, avvocati, assistenti sociali, psicologi, medici ecc.).

L'articolo 5 della citata legge disciplina, invece, l'organizzazione dell'Autorità, istituendo l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Tale Ufficio costituisce la struttura organizzativa, posta alle dirette dipendenze dell'Autorità garante, attraverso la quale l'Autorità medesima esercita le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal citato articolo 3 della legge istitutiva.

Il comma 1 dell'articolo 5 stabilisce la composizione dell'Ufficio, precisando che esso debba essere composto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5 – ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, esclusivamente da *"dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità… di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti*

di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità Garante".

Il comma 2 del citato articolo 5 stabilisce, invece, che *"le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità garante".*

La predetta disposizione aggiunge anche che "*ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".*

In attuazione di tale disposizione normativa, è stato emanato, su proposta dell'Autorità garante, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, n.168 diretto a disciplinare l'organizzazione ed il luogo ove ha sede l'Ufficio, nonché la gestione delle spese ("Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112"), di seguito denominato "Regolamento".

Sul piano finanziario, il citato articolo 5 precisa al comma 3 che le spese per l'espletamento delle competenze dell'Autorità e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio *"sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri".*

La medesima disposizione precisa, al comma 4, che l'Autorità garante dispone del suddetto fondo – pertanto ha piena autonomia finanziaria – ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.

B) CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 E ADOZIONE DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO

Il bilancio di previsione 2019, come previsto dall'articolo 12 del Regolamento, si compone degli schemi di bilancio, redatti sulla base degli obiettivi e dei programmi da realizzare nell'anno di riferimento, così come individuati nel documento programmatico adottato dal Garante, e della nota illustrativa che riporta i criteri seguiti nella predisposizione del bilancio, nonché ogni altra informazione utile sulla gestione.

Al bilancio annuale di previsione è allegata la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce, con separata esposizione della quota vincolata, destinata al finanziamento del progetto "Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell'articolo 11, legge n.47/2017" a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. La tabella è formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Il risultato di amministrazione è costituito dalla somma algebrica delle disponibilità non impegnate e dei maggiori o minori accertamenti di entrata (cfr. articolo 15 del Regolamento).

In aggiunta, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento, al bilancio annuale di previsione è allegato il bilancio pluriennale, elaborato solo in termini di competenza e riferito ad un arco temporale triennale. Il bilancio pluriennale è aggiornato annualmente in ragione di eventuali variazioni e/o di introduzione di norme applicabili all'Autorità.

Come previsto dall'articolo 13 del Regolamento, il bilancio di previsione è costituito per le entrate e per le spese da un unico Centro di responsabilità amministrativa.

Per quanto riguarda le entrate dell'Autorità, come disposto dal comma 2 del citato articolo 13, esse sono costituite da:

a) contributo finanziario ordinario dello Stato;

b) assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni ed enti privati senza finalità di lucro, per l'esecuzione di specifiche iniziative;

c) contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi o progetti;

d) attività di assistenza e di formazione commissionate da istituzioni pubbliche e private, nazionali ed estere, nonché da organismi internazionali;

e) ogni altra eventuale entrata connessa all'attività del Garante o prevista dall'ordinamento;

f) avanzo presunto, con separata indicazione della quota vincolata;

g) entrate per partite di giro.

Con riferimento all'entrate dell'Autorità - lettera c), in data 09/03/2018 è stato determinato di avanzare al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, nella qualità di Autorità responsabile del "Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione 2014-2020" una domanda di ammissione al finanziamento per la realizzazione di un progetto finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione inerente la realizzazione di interventi gestionali tesi a porre in essere una azione di sensibilizzazione verso la tutela volontaria a favore dei Minori stranieri non accompagnati (MSNA) e di supporto ai tutori volontari e di dotarsi, allo scopo, di un partner progettuale.

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione hanno sottoscritto la relativa Convenzione di Sovvenzione avente ad oggetto il progetto (PROG-2342) "Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell'articolo 11 legge n. 47/2017" per l'importo complessivo pari ad € 2.796.880,00 a valere sul fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.

Per quanto riguarda le spese dell'Autorità, come disposto dal comma 5 del citato articolo 13, esse sono articolate funzionalmente in macroaggregati e, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono ripartite in capitolo secondo l'oggetto della spesa.

Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva, come disposto dall'articolo 16 del Regolamento, da utilizzare nel corso dell'esercizio finanziario per esigenze di nuove o maggiori spese. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti dal Garante, mediante corrispondente incremento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa, ovvero la costituzione delle dotazioni finanziarie di capitoli di nuova istituzione. Sul fondo di riserva non sono emessi mandati di pagamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del Regolamento, nella formazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 sono stati presi a riferimento gli obiettivi strategici definiti, per l'anno 2019, nel Documento di programmazione triennale 2017-2019, adottato dal Garante con decreto Rep. 139/2016 prot. n. 2398 del 4/11/2016.

Il bilancio di previsione per l'anno 2019 dell'Autorità tiene conto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n.123, in cui è definito che le amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria adottino un piano dei conti integrato comune, costituito dall'elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali per tutte le amministrazioni pubbliche.

L'adozione del piano dei conti integrato, strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio, nel rispondere all'obiettivo di garantire l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria, realizza uno schema classificatorio comune a tutte le amministrazioni pubbliche, rilevando le entrate e le spese sulla base di comuni criteri di contabilizzazione.

In linea con le citate disposizioni, l'Autorità ha adottato il piano dei conti integrato. A tal fine si è provveduto a ricondurre i singoli capitoli di entrata e di spesa del bilancio dell'Autorità alle singole voci dei livelli di classificazione contenuti nel piano dei conti integrato, al fine di uniformare il documento contabile alla struttura di riferimento. Per ogni capitolo del bilancio 2018 sono stati quantificati, in via preliminare, gli importi dei residui presunti al 31 dicembre 2018 e le previsioni definitive per l'anno 2018. Sulla base dei singoli oggetti di entrata o di spesa di ogni singolo capitolo si è poi individuata la corrispondente voce di entrata o di spesa del piano dei conti integrato. In alcuni casi il rapporto è stato univoco, in altri è stato necessario scorporare i capitoli deliberati in più voci del piano integrato.

L'Autorità, per mantenere il livello informativo preesistente all'adozione del piano dei conti integrato, ha previsto un'articolazione gerarchica fino al V livello. In particolare, in fase di previsione, il livello minimo di articolazione è il IV; mentre in fase di gestione e rendicontazione il livello minimo di articolazione è rappresentato dal V.

In ragione di ciò, è stato allegato il documento riportante le previsioni per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 secondo la struttura del piano dei conti.

Da un punto di vista metodologico la presente relazione al bilancio di previsione espone e analizza i dati finanziari più significativi dell'attività dell'ente. L'analisi si svilupperà seguendo una sequenza logica ed espositiva che consente di rilevare le entrate e le uscite per tipologia di spesa.

C) DATI CONTABILI

Premessa

La legge n.112/2011 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 costituiscono lo specifico fondamento normativo dell'autonomia organizzativa e contabile dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, peraltro declinata nel rispetto dei principi generali che regolano la contabilità pubblica.

In tale ambito è redatto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 dell'Autorità. Il documento evidenzia le fonti di finanziamento a livello di missione e di programma consentendo la completa tracciabilità dei flussi finanziari ed espone le entrate e le spese relative al funzionamento della struttura.

Le risorse che alimentano il bilancio dell'Autorità attengono alla Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 7 "Sostegno alla famiglia". Sono iscritte nel bilancio dello Stato, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sui capitoli di spesa nn. 2118 e 2119 da cui, a norma dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 112/2011, affluiscono nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove sono appostate in entrata sui capitoli nn. 841 ed 842 e nella spesa nel Centro di Responsabilità 15 "Politiche per la famiglia" sui capitoli nn. 523 e 524, per essere conseguentemente assegnate al bilancio autonomo dell'Autorità.

Nel corso del 2018, l'Autorità ha istituito, inoltre, un apposito capitolo di entrata "513 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali", al fine di accogliere i fondi europei del FAMI 2014-2020, gestito dal Ministero dell'Interno, dedicati al progetto di monitoraggio della tutela volontaria per i minori stranieri non accompagnati che l'Autorità è chiamata a svolgere dalla Legge 47/2017.

ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI

Contributo finanziario ordinario dello Stato

Gli stanziamenti assegnati al bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per il 2019, a legislazione vigente, risultano complessivamente definiti in euro 2.271.361,00 di cui euro 200.000,00 destinati agli oneri di natura obbligatoria ed euro 2.071.361,00 alle spese rimodulabili per il funzionamento della struttura.

Rispetto alle previsioni iniziali 2018, pari ad euro 1.045.838,00 comprensive degli oneri di natura obbligatoria, l'assestato dell'anno si attesta ad euro 2.222.165,00 dovuto ad una duplice variazione in aumento delle entrate dell'Autorità, da ricondurre:

- ad una rimodulazione delle entrate per il funzionamento della struttura, derivanti dal Centro di Responsabilità 15 "Politiche per la famiglia" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, passate da euro 845.838,00 ad euro 1.762.165,00;
- ad un aumento di ulteriori euro 260.000,00 assegnati dalla Legge di bilancio 2017, n.205 del 27/12/2017, a seguito delle nuove e maggiori esigenze dell'Autorità connesse all'adempimento dei nuovi compiti in materia di minori stranieri non accompagnati, previsti dall'art. 11 della Legge 7 aprile 2017 n. 47, che hanno comportato l'aumento di 10 unità di personale per il triennio 2018-2020.

La stima degli stanziamenti 2019 è stata effettuata pertanto sulla base dei trasferimenti a favore dell'Autorità stanziati nel bilancio di previsione 2018-2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli ulteriori trasferimenti assegnati dalla Legge di bilancio 2017.

Con la nuova previsione per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, saranno effettuate le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione della relativa voce del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale dell'Autorità.

Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali

Gli stanziamenti assegnati al bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per il 2019, a legislazione vigente, sono anche composti dal trasferimento di fondi europei del FAMI 2014-2020, gestito dal Ministero dell'Interno, dedicati al progetto di monitoraggio della tutela volontaria per i minori stranieri non accompagnati che l'Autorità è chiamata a svolgere dalla Legge 47/2017 e sono pari ad € 559.376,00.

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

Spese per indennità di carica del Garante

Gli stanziamenti dedicati all'indennità di carica del Garante, compresi i relativi oneri riflessi, sono definiti in coerenza con l'articolo 2, comma 4, della legge n. 112/2011 che autorizza la spesa di 200.000,00 euro interamente finanziata dall'apposito stanziamento di entrata (cap. 501 "Fondo per le spese di natura obbligatoria dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza).

A tal ragione, lo stanziamento per l'anno 2019, comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali, è pari ad euro 200.000,00 ai quali è stata sottratta la somma pari alla differenza tra il trattamento economico accessorio spettante per l'incarico di Garante dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ed il limite retributivo massimo attribuibile ai sensi dell'articolo 23 ter., comma 2, D.L. 201/2011, così come previsto dai vincoli di finanza pubblica per finalità di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni.

Spese per attività strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali del Garante

La voce in esame, per la quale è stata stimata una somma pari ad euro 15.000,00 accoglie i rimborsi per le spese di missione sul territorio nazionale ed estero, strettamente correlati e funzionali all'espletamento dell'attività istituzionale del Garante.

Spese per il personale

Come richiamato sub A), il comma 1 dell'articolo 5 stabilisce che l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza debba essere composto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5 – ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, esclusivamente da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità Garante.

La Legge di bilancio 27 dicembre 2017, n.205, inoltre, ha previsto ulteriori 10 unità di personale

anch'esse appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio.

Alla data dell'elaborazione del presente bilancio di previsione, l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è composto, pertanto, da venti unità di personale, delle quali cinque provenienti dai ruoli del Ministero della Giustizia (una con la qualifica di dirigente coordinatrice), cinque dai ruoli del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, tre dal ruoli del Ministero della Difesa, una dai ruoli del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, due dai ruoli della Regione Lazio, una dai ruoli del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, due dai ruoli del Ministero dell'Interno ed infine una dai ruoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le spese per il personale in esame ammontano a complessivi euro 623.702,15 ed attengono agli emolumenti accessori, comprensivi degli oneri diretti e riflessi, per tutte le venti unità di personale previste dalla legge istitutiva dell'Autorità e dalla Legge di bilancio 2017, compreso il dirigente.

La voce in esame include le spese per buoni pasto al personale nella quale sono state stanziate le somme relative all'erogazione del servizio sostitutivo di mensa attraverso l'emissione di buoni pasto. La consistenza dello stanziamento è stata determinata in euro 25.000,00 con una variazione in aumento rispetto allo stanziamento 2018, in ragione dell'incremento delle risorse in posizione di comando.

In considerazione dell'equiparazione giuridico - economica del personale dell'Ufficio al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 6, comma 2, del Regolamento), la stessa Presidenza supporta l'Autorità nella gestione del trattamento economico accessorio del personale, anticipando il pagamento degli emolumenti accessori spettanti, da rimborsare a carico dei pertinenti stanziamenti del bilancio dell'Autorità. Parimenti, la Presidenza del Consiglio dei ministri anticipa, a rimborso, il pagamento degli emolumenti accessori al dirigente dell'Ufficio, corrisposti per la retribuzione di posizione variabile.

Spese per consumi intermedi

La voce di spesa in esame, per la quale è stata stimata una somma pari ad euro 632.300,00 accoglie le somme finalizzate alla dotazione dei beni e dei servizi necessari all'Ufficio per consentire il pieno esercizio delle funzioni istituzionali conferite al Garante dall'articolo 3 della legge n.112/2011.

Rispetto agli stanziamenti del 2018, pari ad euro 709.498,46 le previsioni di spesa stimate nel 2019 registrano un decremento pari circa al 10,88%.

In applicazione delle recenti disposizioni di legge di contenimento della spesa pubblica (con particolare riferimento al DL 101/2013, al DL 66/2014 e al DL 90/2014), a decorrere dall'anno 2015 l'Autorità ha previsto significative riduzioni della spesa complessiva per consumi intermedi che hanno avuto un impatto davvero considerevole sul funzionamento generale della struttura.

Si evidenziano di seguito le principali variazioni rispetto alle previsioni definitive 2018 intervenute sui seguenti capitoli di spesa:

- spese per missioni del personale sul territorio nazionale ed estero (cap. 130), per il quale è stata stanziata una somma pari ad euro 30.000,00 con un decremento di circa euro 22.000,00 rispetto allo stanziamento 2018;

- spesa per l'organizzazione e la partecipazione ad iniziative istituzionali anche di rilevanza internazionale, pari ad euro 38.000,00 con una variazione in diminuzione dello stanziamento della voce di circa il 34%, rispetto allo scorso anno (pari ad euro 58.000,00);

- spese per consulenti ed esperti ex art.4. co.2, del Dpcm 20.07.2012 n.168 (cap. 140), pari ad euro 33.200,00 in linea rispetto al nuovo stanziamento dell'esercizio 2018, effettuato a seguito di rimodulazione dei limiti di spesa derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, in considerazione della dichiarazione di illegittimità costituzionale della Corte costituzionale, - sentenza 10 febbraio-3 marzo 2016, n. 43 - del comma 2, art. 14, del DL 66/2014, nella parte in cui si applica "a decorrere dall'anno 2014", anziché "negli anni 2014, 2015 e 2016";

- spese per le attività di commissioni e di audizioni, pari a euro 14.000,00 con un incremento di circa euro 11.000,00 rispetto allo stanziamento 2018 (pari a euro 3.000,00), a seguito della volontà dell'Autorità di incrementare il numero di audizioni al fine di acquisire pareri per la formulazione di specifiche raccomandazioni.

Spese per interventi

In coerenza con le finalità istituzionali attribuite all'Autorità dall'articolo 3 della legge n.112/2011, nonché con gli obiettivi e i programmi definiti dal Garante nel citato Documento di programmazione triennale 2017-2019, sono stati previsti interventi per complessivi euro 1.863.991,75, di cui euro 886.479,59 dedicati al finanziamento del progetto "Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell'articolo 11 legge n. 47/2017", a valere sul fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.

Gli stanziamenti delle voci in esame tengono conto della realizzazione dei seguenti progetti ed iniziative future:

- realizzazione di progetti ed iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in collaborazione con associazioni e soggetti privati comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età (cap.170, 176, 177 e 178), con uno stanziamento complessivo pari ad euro 832.512,16;

- realizzazione di iniziative connesse con la Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (cap.172), pari ad euro 45.000,00;

- concessione di contributi a progetti/iniziative promossi da associazioni, organizzazioni o enti senza scopo di lucro, secondo le disposizioni del decreto del Garante rep. n.43/2014 prot.n.2011 del 17.06.2014 e s.m.i. (cap.173 e 175), con uno stanziamento complessivo pari ad euro 100.000,00;

- realizzazione del progetto "Monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell'articolo 11 legge n. 47/2017", con uno stanziamento complessivo pari ad euro 886.479,59, di cui euro 327.103,59 derivante dall'avanzo di amministrazione presunto vincolato e euro 402.750,72 da trasferire alle istituzioni sociali partner del progetto. L'iniziativa è finanziata dalle risorse europee del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), gestito dal Ministero dell'interno, per l'importo complessivo pari ad € 2.796.880,00. Il progetto punta ad assicurare, grazie ai fondi Ue del

FAMI 2014-20, omogenei diritti ai ragazzi ovunque si trovino in Italia, valorizzando l'operato dei tutori volontari e degli altri soggetti coinvolti nel sistema di protezione. Una serie di iniziative e di risorse saranno messe a disposizione e declinate secondo le specifiche esigenze dei singoli territori, individuate grazie al coinvolgimento degli attori del sistema di accoglienza: i garanti, i tribunali per i minorenni, i servizi delle prefetture, gli enti locali, le aziende sanitarie e le associazioni del terzo settore.

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale sono previste in euro 51.000,00, sostanzialmente in linea rispetto alle previsioni assestate dell'anno (pari ad euro 47.500,00).

La consistenza dello stanziamento relativo alle spese in conto capitale è destinata prevalentemente all'acquisto di attrezzature informatiche (cap. 201) e per la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi (cap.204), nonché il potenziamento del sito web dell'Autorità, al fine di accrescere la visibilità e ottimizzare la fruizione delle informazioni da parte degli utenti esterni.

FONDO DI RISERVA

Il Fondo di riserva, destinato a coprire eventuali spese impreviste e non preventivabili che dovessero insorgere nell'esercizio 2019, è stato determinato in euro 89.202,56, in linea con lo stanziamento effettuato nel 2018.

In sede di approvazione del rendiconto 2018 si valuterà la possibilità di adeguare il fondo di riserva anche sulla base di quanto emerso dalla gestione 2018.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Per quanto riguarda i limiti di spesa fissati dalle leggi vigenti, per finalità di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni (con particolare riferimento alla spesa per consumi intermedi), si precisa che i limiti previsti dal D.L.112/2008, dal D.L.78/2010 e dalla L.244/2007 come modificata dalla L.122/2010 non sono applicabili all'Autorità garante per l'infanzia

l'adolescenza in quanto le relative norme sono entrate in vigore in data antecedente all'entrata in vigore della legge istitutiva dell'Autorità medesima (legge 12 luglio 2011, n.112).

In applicazione della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 23 dicembre 2015, n.32, i limiti previsti dal D.L.95/2012 (articolo 8, comma 3) e dal D.L. 201/2011 (articolo 23 ter, comma 2) si applicano invece all'Autorità con riferimento ai dati contabili risultanti dal bilancio 2013 quale primo bilancio approvato dall'Ente relativo all'intero anno.

Ne consegue che, in applicazione della citata disposizione e in conformità alle istruzioni dell'ultima circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 2 febbraio 2015, n.8, a decorrere dall'anno 2014 l'Autorità è tenuta a versare annualmente al bilancio dello Stato i seguenti risparmi di spesa:

- art.8, comma 3, D.L.95/2012: euro 107.783,51 pari al 10% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2013 (euro 1.077.835,11, come da conto finanziario 2013)
- art.23 ter., comma 2, D.L.201/2011: euro 26.295,13 pari alla differenza tra il trattamento economico accessorio spettante per l'incarico di Garante dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (euro 61.786,18), ed il limite retributivo massimo attribuibile ai sensi dell'articolo 23 ter., comma 2, D.L. 201/2011 (euro 35.491,05);
- art 50, comma 3, D.L.66/2014: euro 53.891,75 pari ad un ulteriore 5% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2013, come già ridotta si sensi del citato art.8, comma 3, D.L.95/2012 (euro 107.783,51).

per un importo complessivo di euro 187.970,39.

Detto importo è specificamente evidenziato, nel bilancio dell'Autorità, nell'apposito capitolo n.302 denominato "Versamenti all'entrata dello Stato", ai fini del successivo versamento ai pertinenti capitoli di previsione dell'entrata dello Stato.

Ai suddetti limiti di spesa si aggiungono gli ulteriori limiti stabiliti dalle leggi successive (D.L. n. 101/2013, D.L. 66/2014), con particolare riferimento al contenimento della spesa per autovetture.

Le previsioni di bilancio per l'anno 2019 tengono conto del quadro complessivo dei limiti di spesa fissati dalle leggi vigenti.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA

Per realizzare il complesso degli obiettivi e dei programmi individuati dal Garante nel Documento programmatico richiamato sub B), il DPCM 168/2012 prevede l'utilizzo dell'avanzo di esercizio presunto alla data di elaborazione del bilancio di previsione così come risultante dal prospetto allegato allo stesso bilancio per un importo pari ad euro 806.134,72.

In particolare, tale avanzo presunto deriva dalle minori spese presunte impegnate rispetto alle entrate accertate nell'esercizio e dall'avanzo proveniente dall'esercizio precedente.

In sede di approvazione del rendiconto 2018, saranno effettuate le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione all'interno del bilancio 2019.

LE PREVISIONI DI CASSA

Le previsioni di cassa sono state formulate in coerenza con le esigenze di pagamento previste nell'esercizio 2019 in relazione agli incassi previsti dai trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da parte del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), gestito dal Ministero dell'interno; si è tenuto conto dell'effettiva capacità di spesa in relazione agli stanziamenti di competenza e della necessità di smaltimento dei residui passivi.

Di seguito, si riporta un riepilogo delle previsioni di cassa per l'esercizio 2019:

Fondo di cassa presunto al 01/01/2019	2.251.068,22
Incassi previsti nel 2019	2.914.737,00
Pagamenti previsti nel 2019	5.165.805,22
Saldo	0,00

BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021

Al bilancio 2019 risulta allegato, ai sensi dell'articolo 14 del DPCM n. 168/2012, il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, anche secondo il piano dei conti integrato.

Il bilancio pluriennale definisce il quadro di risorse finanziarie che si prevede di impegnare nel triennio considerato, evidenziando la correlazione esistente tra i flussi di entrata e quelli di uscita.

Il bilancio di previsione pluriennale presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del bilancio annuale di previsione. Gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione pluriennale per il primo anno di riferimento corrispondono a quelli contenuti nel bilancio annuale di previsione del medesimo esercizio.

Le risorse previste per le annualità 2019 e 2020 sono state stanziate sulla base dei trasferimenti previsti nel bilancio di previsione 2018-2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinati al funzionamento dell'Autorità con riferimento alle medesime annualità e sulla base dei trasferimenti previsti per la realizzazione del progetto a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI). Al contrario, le risorse previste per l'annualità 2021 sono state stanziate sulla base dei soli trasferimenti previsti per l'annualità 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ragione della mancanza, ad oggi, dell'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Presidenza, in quanto le ulteriori risorse assegnate all'Autorità per l'adempimento dei nuovi compiti in materia di minori stranieri non accompagnati sono relative al triennio 2018-2020.

Con la nuova previsione per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Autorità provvederà ad aggiornare ed apportare le eventuali variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale, in coerenza con gli obiettivi e i programmi da realizzare in ciascun anno di riferimento, come individuati nel documento programmatico.

Di seguito si espongono le previsioni di entrata per gli anni 2019-2021:

euro 3.720.871,72 per l'esercizio 2019

euro 2.635.115,00 per l'esercizio 2020

euro 2.095.427,00 per l'esercizio 2021

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2019

PARTE I^ - ENTRATA	Previsioni assestate 2018		Variazioni		Previsioni 2019	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
ENTRATE	**5.306.960,34**	**5.306.960,34**	**-1.586.088,63**	**-2.392.223,34**	**3.720.871,72**	**2.914.737,00**
AVANZO DI ESERCIZIO	982.057,98	982.057,98	-175.923,27	-982.057,98	806.134,72	0,00
CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO	2.222.165,00	2.222.165,00	49.196,00	49.196,00	2.271.361,00	2.271.361,00
RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	2.025.437,36	2.025.437,36	-1.466.061,36	-1.466.061,36	559.376,00	559.376,00
PARTITE DI GIRO	77.300,00	77.300,00	6.700,00	6.700,00	84.000,00	84.000,00

PARTE II^ - SPESA	Previsioni assestate 2018		Variazioni		Previsioni 2019	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
SPESE	**5.306.960,34**	**5.524.431,81**	**-1.586.088,63**	**-358.626,59**	**3.720.871,72**	**5.165.805,22**
SPESE CORRENTI	4.904.987,39	5.122.458,86	-1.596.288,63	-388.848,38	3.308.698,77	4.733.610,48
SPESE IN CONTO CAPITALE	47.500,00	47.500,00	3.500,00	23.521,79	51.000,00	71.021,79
SOMME NON ATTRIBUIBILI	277.172,95	277.172,95	0,00	0,00	277.172,95	277.172,95
PARTITE DI GIRO	77.300,00	77.300,00	6.700,00	6.700,00	84.000,00	84.000,00

Capitolo 2017	Capitolo 2018	Denominazione	Previsioni assestate 2018 competenza	Previsioni 2019 competenza	Previsioni 2019 residui presunti	Previsioni 2019 cassa
		AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ***Missione 024:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 007*** *: Sostegno alla famiglia*				
		ENTRATE	**5.306.960,34**	**3.720.871,72**	**0,00**	**2.914.737,00**
		Avanzo di amministrazione	***982.057,98***	***806.134,72***		
		1. CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO	**2.222.165,00**	**2.271.361,00**	**0,00**	**2.271.361,00**
		Cap. 2118 (MEF) " Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza" **Cap. 523 (PCM) "Spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"**				
		Cap. 2119 (MEF) " Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza" **Cap. 524 (PCM) "Spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"**				
500	500	FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	2.022.165,00	2.071.361,00	0,00	2.071.361,00
501	501	FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		2. RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	**2.025.437,36**	**559.376,00**	**0,00**	**559.376,00**
510	510	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	67.621,36	0,00	0,00	0,00
511	511	CONTRIBUTI PUBBLICI O PRIVATI DESTINATI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	513	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.957.816,00	559.376,00	0,00	559.376,00
		3. PARTITE DI GIRO	**77.300,00**	**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**
530	530	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
540	540	RITENUTE ACCONTO IRPEF	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
541	541	RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTE	13.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
542	542	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	11.300,00	11.000,00	0,00	11.000,00
543	543	RITENUTE SPLIT PAYMENT	45.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Capitolo 2018	Capitolo 2019	Denominazione	Previsioni assestate 2018 (al 31/10/2018)	Previsioni 2019		
		AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ***Missione 024:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 007*** *: Sostegno alla famiglia*	competenza	competenza	residui presunti	cassa
		SPESE	**5.306.960,34**	**3.720.871,72**	**1.444.933,51**	**5.165.805,22**
		1. SPESE CORRENTI	**4.904.987,39**	**3.308.698,77**	**1.424.911,72**	**4.733.610,48**
		FUNZIONAMENTO	1.592.312,10	1.444.707,02	341.201,67	1.785.908,69
		INDENNITA' GARANTE	***173.704,87***	***173.704,87***	***0,00***	***173.704,87***
101	**101**	INDENNITA' DI CARICA AL GARANTE	141.085,21	141.085,21	0,00	141.085,21
102	**102**	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	18.392,36	18.392,36	0,00	18.392,36
103	**103**	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	14.227,30	14.227,30	0,00	14.227,30
		SPESE PER ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL GARANTE	***15.000,00***	***15.000,00***	***0,00***	***15.000,00***
104	**104**	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO ED ALTRE ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL GARANTE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		PERSONALE	***694.108,77***	***623.702,15***	***54.324,12***	***678.026,27***
106	**106**	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE	295.355,77	260.870,00	0,00	260.870,00
107	**107**	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	87.180,00	78.980,00	0,00	78.980,00
108	**108**	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	31.022,00	28.150,00	0,00	28.150,00
109	**109**	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	58.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
110	**110**	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	14.000,00	11.600,00	0,00	11.600,00
111	**111**	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
112	**112**	DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	8.000,00	11.700,00	12.482,52	24.182,52
113	**113**	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	2.300,00	3.200,00	2.438,22	5.638,22
114	**114**	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	820,00	1.266,15	1.060,09	2.326,24
115	**115**	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIRIGENTE DI CUI ALL' ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	51.077,00	38.116,00	0,00	38.116,00
116	**116**	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	16.345,00	10.100,00	0,00	10.100,00
117	**117**	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	6.189,00	2.900,00	0,00	2.900,00
118	**118**	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	19.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
122	**122**	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	0,00	0,00	18.798,01	18.798,01
123	**123**	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	0,00	0,00	3.313,00	3.313,00
124	**124**	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	0,00	0,00	2.143,46	2.143,46
125	**125**	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI E DEL COMPARTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	67.609,00	67.609,00	10.351,61	77.960,61

Capitolo 2018	Capitolo 2019	Denominazione	Previsioni assestate 2018 (al 31/10/2018)	Previsioni 2019		
126	126	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI E DEL COMPARTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	25.111,00	25.111,00	2.597,81	27.708,81
127	127	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI E DEL COMPARTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	7.100,00	7.100,00	1.139,40	8.239,40
		CONSUMI INTERMEDI	*709.498,46*	*632.300,00*	*286.877,55*	*919.177,55*
130	130	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO	52.198,46	30.000,00	0,00	30.000,00
131	131	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	29.000,00	20.000,00	4,85	20.004,85
132	132	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	80.000,00	100.000,00	59.026,10	159.026,10
133	133	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE E DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI	65.000,00	65.000,00	31.867,94	96.867,94
134	134	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	58.000,00	38.000,00	1.115,00	39.115,00
135	135	SPESE PER ATTIVITA' DI ANALISI, STUDI E RILEVAZIONI	62.000,00	42.000,00	16.862,70	58.862,70
136	136	SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA	44.000,00	44.000,00	4.828,05	48.828,05
137	137	SPESE BANCARIE, POSTALI E TELEGRAFICHE	14.000,00	10.000,00	2,00	10.002,00
138	138	SPESE PER I SERVIZI VIA SATELLITE NONCHE' DI TELEFONIA E COMUNICAZIONE	10.000,00	10.000,00	4,88	10.004,88
140	140	SPESE PER CONSULENTI ED ESPERTI EX ART.4, CO.2, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	33.200,00	33.200,00	0,00	33.200,00
141	141	SPESE PER ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI EX ART.4,CO.3 E 4, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	28.000,00	20.000,00	100.969,07	120.969,07
142	142	SPESE PER ONERI DI MOBILITA'	18.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
143	143	SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
144	144	SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	25.000,00	18.000,00	5.578,00	23.578,00
145	145	SPESE PER I COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
146	146	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA NAZIONALE PER LA GARANZIA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
147	147	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONSULTA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI	16.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
148	148	SPESE PER LE ATTIVITA' DI COMMISSIONI E DI AUDIZIONI	3.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
149	149	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	14.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
150	150	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
152	152	SPESE PER PRATICANTATO/TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO	30.000,00	25.000,00	7.775,00	32.775,00
153	153	SPESE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS N. 81/2008 E S.M.I.	10.000,00	15.000,00	11.430,88	26.430,88
154	154	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	500,00	500,00	2.500,00	3.000,00
155	155	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
156	156	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
157	157	SPESA ACCERTAMENTI SANITARI	500,00	500,00	0,00	500,00
	158	SPESE DOVUTE A SANZIONI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	159	AGGI DI RISCOSSIONE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	160	RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	37.000,00	37.000,00	27.406,08	64.406,08
	161	RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI	19.000,00	19.000,00	17.507,00	36.507,00

Capitolo 2018	Capitolo 2019	Denominazione	Previsioni assestate 2018 (al 31/10/2018)	Previsioni 2019		
		INTERVENTI	3.312.675,29	1.863.991,75	1.083.710,05	2.947.701,79
170	170	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DELLE PERSONE DI MINORE ETA' (convenzioni e protocolli di intesa)	979.379,31	662.512,16	622.406,08	1.284.918,24
171	171	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE MEDIANTE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE (*per la eventuale gestione dei residui*)	0,00	0,00	190,00	190,00
172	172	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CONNESSE CON LA GIORNATA MONDIALE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
173	173	SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO (quota Istituzioni sociali Private)	60.000,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00
174	174	SPESE PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO"IO SONO QUI" A VALERE SUL PIANO DI AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITA' (PAG)	0,00	0,00	140,40	140,40
175	175	SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO (quota Amministrazioni Locali)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00
176	176	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DELLE PERSONE DI MINORE ETA' (prestazioni professionali e specialistiche)	80.479,98	80.000,00	79.869,98	159.869,98
177	177	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DELLE PERSONE DI MINORE ETA' (servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)	50.000,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00
178	178	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DELLE PERSONE DI MINORE ETA' (organizzazione eventi, pubblicità e servizi di trasferta)	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	179	PROGETTO FAMI - SPESE CONNESSE ALLE FUNZIONI DI CONTROLLO	60.000,00	49.000,00	26.000,00	75.000,00
	180	PROGETTO FAMI - SPESE PER NUCLEO TECNICO	270.207,17	202.983,77	135.103,59	338.087,35
	181	PROGETTO FAMI - SPESE MISSIONI NAZIONALI E PAESI ESTERI	20.000,00	24.080,00	2.000,00	26.080,00
	182	PROGETTO FAMI - SPESE PER STRUMENTI INFORMATICI	60.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00
	183	PROGETTO FAMI - SPESE PER ASSISTENZA TECNICA	60.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	184	PROGETTO FAMI - SPESE PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PER I TUTORI VOLONTARI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	185	PROGETTO FAMI - SPESE LINEA TELEFONICA DEDICATA PER TUTORI VOLONTARI	8.000,00	3.500,00	8.000,00	11.500,00
	186	PROGETTO FAMI - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	187	PROGETTO FAMI - COSTI INDIRETTI	10.000,00	32.165,10	0,00	32.165,10
	188	PROGETTO FAMI - SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.409.608,83	402.750,72	0,00	402.750,72

Capitolo		Denominazione	Previsioni assestate 2018 (al 31/10/2018)	Previsioni 2019		
2018	2019					
		2. SPESE IN CONTO CAPITALE	**47.500,00**	**51.000,00**	**20.021,79**	**71.021,79**
		INVESTIMENTI	47.500,00	51.000,00	20.021,79	71.021,79
201	**201**	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	35.000,00	35.000,00	20.021,79	55.021,79
202	**202**	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	1.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00
203	**203**	SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'AUTORITA'	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
204	**204**	SPESE PER LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		3. SOMME NON ATTRIBUIBILI	**277.172,95**	**277.172,95**	**0,00**	**277.172,95**
301	**301**	FONDO DI RISERVA	89.202,56	89.202,56	0,00	89.202,56
302	**302**	VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO EX ART. 8/3 DL 95/2012-ART. 23 TER/4 DL 201/2011	187.970,39	187.970,39	0,00	187.970,39
		4. PARTITE DI GIRO	**77.300,00**	**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**
401	**401**	ANTICIPAZIONI PER I SERVIZI ECONOMALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
402	**402**	VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO IRPEF	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
403	**403**	VERS. RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTI	13.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
404	**404**	VERS. RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	11.300,00	11.000,00	0,00	11.000,00
405	**405**	VERS. RITENUTE SPLIT PAYMENT	45.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021

PARTE I^ - ENTRATA	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	Competenza	Competenza	Competenza
ENTRATE	**3.720.871,72**	**2.635.115,00**	**2.095.427,00**
AVANZO DI ESERCIZIO	806.134,72	0,00	0,00
CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO	2.271.361,00	2.271.427,00	2.011.427,00
RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	559.376,00	279.688,00	0,00
PARTITE DI GIRO	84.000,00	84.000,00	84.000,00

PARTE II^ - SPESA	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	Competenza	Competenza	Competenza
SPESE	**3.720.871,72**	**2.635.115,00**	**2.095.427,00**
SPESE CORRENTI	3.308.698,77	2.237.942,05	1.703.254,05
SPESE IN CONTO CAPITALE	51.000,00	36.000,00	31.000,00
SOMME NON ATTRIBUIBILI	277.172,95	277.172,95	277.172,95
PARTITE DI GIRO	84.000,00	84.000,00	84.000,00

Cap.	Denominazione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ***Missione 024:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 007*** *: Sostegno alla famiglia*	competenza	competenza	competenza
	ENTRATE	**3.720.871,72**	**2.635.115,00**	**2.095.427,00**
	Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	***806.134,72***		
	1. CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO	**2.271.361,00**	**2.271.427,00**	**2.011.427,00**
	Cap. 2118 (MEF) " Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza" **Cap. 523 (PCM) "Spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"**			
	Cap. 2119 (MEF) " Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza" **Cap. 524 (PCM) "Spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"**			
500	FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	2.071.361,00	2.071.427,00	1.811.427,00
501	FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	2. RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	559.376,00	279.688,00	0,00
510	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	0,00	0,00	0,00
511	CONTRIBUTI PUBBLICI O PRIVATI DESTINATI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00
512	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00
513	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	559.376,00	279.688,00	0,00
	3. PARTITE DI GIRO	84.000,00	84.000,00	84.000,00
530	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
540	RITENUTE ACCONTO IRPEF	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541	RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
542	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	11.000,00	11.000,00	11.000,00
543	RITENUTE SPLIT PAYMENT	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Cap.	Denominazione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
		Competenza	Competenza	Competenza
	AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ***Missione 024:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 007*** *: Sostegno alla famiglia*			
	SPESE	**3.720.871,72**	**2.635.115,00**	**2.095.427,00**
	1. SPESE CORRENTI	**3.308.698,77**	**2.237.942,05**	**1.703.254,05**
	FUNZIONAMENTO	1.444.707,02	1.379.660,87	941.940,87
	INDENNITA' GARANTE	***173.704,87***	***173.704,87***	***173.704,87***
101	INDENNITA' DI CARICA AL GARANTE	141.085,21	141.085,21	141.085,21
102	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	18.392,36	18.392,36	18.392,36
103	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	14.227,30	14.227,30	14.227,30
	SPESE PER ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL GARANTE	***15.000,00***	***15.000,00***	***10.000,00***
104	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO ED ALTRE ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL GARANTE	15.000,00	15.000,00	10.000,00
	PERSONALE	***623.702,15***	***618.656,00***	***323.936,00***
106	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE	260.870,00	260.870,00	133.000,00
107	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	78.980,00	78.980,00	33.000,00
108	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	28.150,00	28.150,00	12.000,00
109	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	48.000,00	48.000,00	40.000,00
110	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	11.600,00	11.600,00	9.000,00
111	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	4.000,00	4.000,00	3.000,00
112	DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	11.700,00	8.000,00	6.000,00
113	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	3.200,00	2.300,00	1.900,00
114	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	1.266,15	820,00	600,00
115	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIRIGENTE DI CUI ALL' ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	38.116,00	38.116,00	32.116,00
116	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	10.100,00	10.100,00	8.100,00
117	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	2.900,00	2.900,00	2.400,00
118	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	25.000,00	25.000,00	13.000,00
122	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	0,00	0,00	0,00
123	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	0,00	0,00	0,00

Cap.	Denominazione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
		Competenza	Competenza	Competenza
124	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	0,00	0,00	0,00
125	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI E DEL COMPARTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	67.609,00	67.609,00	21.320,00
126	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI E DEL COMPARTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	25.111,00	25.111,00	6.400,00
127	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI E DEL COMPARTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	7.100,00	7.100,00	2.100,00
	CONSUMI INTERMEDI	***632.300,00***	***572.300,00***	***434.300,00***
130	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO	30.000,00	30.000,00	20.000,00
131	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	20.000,00	20.000,00	9.000,00
132	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	100.000,00	60.000,00	30.000,00
133	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE E DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI	65.000,00	50.000,00	15.000,00
134	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	38.000,00	38.000,00	28.000,00
135	SPESE PER ATTIVITA' DI ANALISI, STUDI E RILEVAZIONI	42.000,00	42.000,00	22.000,00
136	SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA	44.000,00	44.000,00	22.000,00
137	SPESE BANCARIE, POSTALI E TELEGRAFICHE	10.000,00	5.000,00	5.000,00
138	SPESE PER I SERVIZI VIA SATELLITE NONCHE' DI TELEFONIA E COMUNICAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
140	SPESE PER CONSULENTI ED ESPERTI EX ART.4, CO.2, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	33.200,00	33.200,00	33.200,00
141	SPESE PER ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI EX ART.4,CO.3 E 4, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	20.000,00	20.000,00	20.000,00
142	SPESE PER ONERI DI MOBILITA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00
143	SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
144	SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	18.000,00	18.000,00	18.000,00
145	SPESE PER I COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	10.600,00	10.600,00	10.600,00
146	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA NAZIONALE PER LA GARANZIA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
147	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONSULTA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI	14.000,00	14.000,00	14.000,00
148	SPESE PER LE ATTIVITA' DI COMMISSIONI E DI AUDIZIONI	14.000,00	14.000,00	14.000,00
149	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
150	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
152	SPESE PER PRATICANTATO/TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
153	SPESE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS N. 81/2008 E S.M.I.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
154	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	500,00	500,00	500,00
155	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
156	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
157	SPESA ACCERTAMENTI SANITARI	500,00	500,00	500,00
158	SPESE DOVUTE A SANZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
159	AGGI DI RISCOSSIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
160	RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	37.000,00	37.000,00	37.000,00
161	RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Cap.	Denominazione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
		Competenza	Competenza	Competenza
	INTERVENTI	1.863.991,75	858.281,18	761.313,18
170	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DELLE PERSONE DI MINORE ETA' (convenzioni e protocolli di intesa)	662.512,16	273.593,18	481.313,18
171	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE MEDIANTE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE (*per la eventuale gestione dei residui*)	0,00	0,00	0,00
172	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CONNESSE CON LA GIORNATA MONDIALE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA	45.000,00	45.000,00	45.000,00
173	SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO (quota Istituzioni sociali Private)	40.000,00	60.000,00	60.000,00
174	SPESE PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO"IO SONO QUI" A VALERE SUL PIANO DI AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITA' (PAG)	0,00	0,00	0,00
175	SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO (quota Amministrazioni Locali)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
176	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DELLE PERSONE DI MINORE ETA' (prestazioni professionali e specialistiche)	80.000,00	60.000,00	60.000,00
177	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DELLE PERSONE DI MINORE ETA' (servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)	50.000,00	50.000,00	25.000,00
178	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DELLE PERSONE DI MINORE ETA' (organizzazione eventi, pubblicità e servizi di trasferta)	40.000,00	30.000,00	30.000,00
179	PROGETTO FAMI - SPESE CONNESSE ALLE FUNZIONI DI CONTROLLO	49.000,00	0,00	0,00
180	PROGETTO FAMI - SPESE PER NUCLEO TECNICO	202.983,77	49.732,64	0,00
181	PROGETTO FAMI - SPESE MISSIONI NAZIONALI E PAESI ESTERI	24.080,00	6.080,00	0,00
182	PROGETTO FAMI - SPESE PER STRUMENTI INFORMATICI	62.000,00	0,00	0,00
183	PROGETTO FAMI - SPESE PER ASSISTENZA TECNICA	80.000,00	13.000,00	0,00
184	PROGETTO FAMI - SPESE PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PER I TUTORI VOLONTARI	0,00	0,00	0,00
185	PROGETTO FAMI - SPESE LINEA TELEFONICA DEDICATA PER TUTORI VOLONTARI	3.500,00	3.500,00	0,00
186	PROGETTO FAMI - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI	30.000,00	6.000,00	0,00
187	PROGETTO FAMI - COSTI INDIRETTI	32.165,10	0,00	0,00
188	PROGETTO FAMI - SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	402.750,72	201.375,36	0,00

Cap.	Denominazione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
		Competenza	Competenza	Competenza
	2. SPESE IN CONTO CAPITALE	**51.000,00**	**36.000,00**	**31.000,00**
	INVESTIMENTI	51.000,00	36.000,00	31.000,00
201	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	35.000,00	20.000,00	15.000,00
202	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
203	SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'AUTORITA'	3.000,00	3.000,00	3.000,00
204	SPESE PER LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3. SOMME NON ATTRIBUIBILI	**277.172,95**	**277.172,95**	**277.172,95**
301	FONDO DI RISERVA	89.202,56	89.202,56	89.202,56
302	VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO EX ART. 8/3 DL 95/2012 - ART. 23 TER/4 DL 201/2011	187.970,39	187.970,39	187.970,39
	4. PARTITE DI GIRO	**84.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**
401	ANTICIPAZIONI PER I SERVIZI ECONOMALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
402	VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO IRPEF	5.000,00	5.000,00	5.000,00
403	VERS. RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
404	VERS. RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	11.000,00	11.000,00	11.000,00
405	VERS. RITENUTE SPLIT PAYMENT	50.000,00	50.000,00	50.000,00

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Via di Villa Ruffo 6 - 00196 Roma
Codice Fiscale 11784021005

AVANZO PRESUNTO AL 31/12/2018

A) FONDO DI CASSA ESISTENTE AL 01/01/2018			**Euro**	**1.601.883,47**
Somme riscosse dal 01/01/2018 al 31/10/2018				
a) in conto competenza	Euro	3.187.857,25		
c) in conto residui	Euro	0,00		
B) TOTALE DELLE SOMME RISCOSSE			**Euro**	**3.187.857,25**
Somme pagate dal 01/01/2018 al 31/10/2018				
a) in conto competenza	Euro	2.077.745,52		
c) in conto residui passivi	Euro	335.843,82		
C) TOTALE DEI PAGAMENTI ESEGUITI			**Euro**	**2.413.589,34**
D) FONDO DI CASSA AL 31/10/2018 (A+B-C)			**Euro**	**2.376.151,38**
Riscossioni previste dal 31/10/2018 al 31/12/2018				
a) in conto residui	Euro	0,00		
b) in conto competenza	Euro	1.137.045,11		
E)TOTALE			**Euro**	**1.137.045,11**
Pagamenti previsti dal 31/10/2018 al 31/12/2018				
a) in conto competenza	Euro	1.252.128,27		
c) in conto residui	Euro	10.000,00		
F) TOTALE			**Euro**	**1.262.128,27**
G)FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31/12/2018 (D+E-F)			**Euro**	**2.251.068,22**
Residui attivi presunti al 31/12/2018				
dell'esercizio 2018	Euro	0,00		
degli anni precedenti al 2018	Euro	0,00		
H) TOTALE			**Euro**	**0,00**
Residui passivi presunti al 31/12/2018				
dell'esercizio 2018	Euro	1.170.951,84		
degli anni precedenti al 2018	Euro	273.981,67		
I) TOTALE			**Euro**	**1.444.933,51**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2018 (G+H-I)			**Euro**	**806.134,72**
di cui parte vincolata - Progetto Fami			***Euro***	***327.103,59***

18A08443

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 25 ottobre 2018.

Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2016 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (decreto-legge n. 314/2003, articolo 4, comma 1-*bis*, come convertito dalla legge n. 368/2003 e successive modifiche ed integrazioni). (Delibera n. 57/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi;

Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto-legge n. 314/2003, il quale:

a) al comma 1 stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare, prevedendo che alla data della messa in esercizio del deposito nazionale di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto legge, tali misure siano trasferite al territorio che ospita il deposito in misura proporzionale all'allocazione dei rifiuti radioattivi;

b) al comma 1-*bis* stabilisce che l'assegnazione annuale del contributo è effettuata con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

Considerato che il medesimo comma 1-*bis* del citato articolo, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che all'art. 7-*ter* prevede, in particolare, che il contributo sia ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito e che il contributo spettante a questi ultimi sia calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto;

Considerato, altresì, che l'ammontare complessivo annuo del contributo, ai sensi del richiamato comma 1-*bis*, modificato dall'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è definito mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con l'obbligo di connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;

Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-*bis* del richiamato art. 4;

Visto l'art. 1, comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che conferma, fra l'altro, quanto disposto dall'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che all'art. 28 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) al quale è attribuito il compito di svolgere le funzioni dell'APAT di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota n. 5767 del 6 giugno 2017 con la quale la Cassa per i servizi energetici ed ambientali (CSEA) ha comunicato l'entità delle risorse disponibili per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale relative all'anno 2016, pari a 14.620.928 euro, determinate in sede di contabilizzazione dei valori relativi al bilancio per il medesimo anno;

Vista la nota n. 16630/GAB del 24 agosto 2018, con la quale il Capo di gabinetto del Ministero dell'ambiente ha trasmesso al DIPE il decreto n. 268 del 24 agosto 2018 del competente Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante la ripartizione percentuale, per l'anno 2016, delle misure di compensazione territoriale a favore dei comuni e delle province e la proposta di riparto finanziario, nonché la relazione predisposta dall'ISPRA nel maggio 2018, trasmessa dall'Istituto al Ministro dell'ambiente in data 5 giugno 2018, posta a base della proposta medesima;

Considerato che con il citato decreto n. 268 del 24 agosto 2018, è approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2016, del contributo in favore dei comuni e delle province ospitanti centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile radioattivo, nonché dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, ai sensi del citato comma 1-*bis* dell'art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2013, n. 314, come modificato dall'art. 7-*ter* della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208;

Vista altresì la citata relazione predisposta dall'ISPRA nel maggio 2018, concernente le quote di ripartizione delle misure compensative in applicazione dei criteri relativi all'inventario radiometrico dei siti nucleari italiani esplicitati nella relazione medesima, dalla quale risulta che,

per quanto attiene al calcolo della quota spettante ai comuni confinanti, sono stati applicati i dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione (anno 2011);

Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso di mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento;

Considerato che la legge 7 aprile 2014, n. 56, «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» ha previsto la costituzione delle città metropolitane, ridefinendo il sistema delle province e disciplinando le unioni e fusioni di comuni;

Tenuto conto, in particolare, del comma 16 dell'art. 1 della suddetta legge 7 aprile 2014, n. 56, ha stabilito che dal 1° gennaio 2015 la città metropolitana di Roma Capitale sostituisce la preesistente Provincia di Roma, subentrando ad essa in tutti i rapporti e in tutte le funzioni e che di conseguenza la quota spettante alla Provincia di Roma, riportata in tabella, si intende destinata all'ente Città metropolitana di Roma Capitale;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota prot. DIPE n. 5390–P del 25 ottobre 218, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Delibera:

1. Criteri di ripartizione

1.1 Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle province che ospitano gli impianti di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003 convertito dalla legge n. 368 del 2003 e alle successive modifiche ed integrazioni richiamate in premessa, vengono ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:

a) la radioattività presente nelle strutture stesse dell'impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che potrà essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto stesso;

b) i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;

c) il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente.

2. Ripartizione tra comuni e province

2.1 In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003 richiamato in premessa, le risorse disponibili come misure compensative per l'anno 2016, pari a 14.620.928,00 euro, sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

2.2 Il contributo spettante ai comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto.

3. Modalità di erogazione delle somme

3.1 Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali agli enti locali sopra individuati, secondo le modalità previste dal sistema di Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, sul capitolo all'uopo istituito da ciascun ente locale interessato.

3.2 Le suddette risorse finanziarie sono destinate alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale e in particolare in materia di: tutela delle risorse idriche; bonifica dei siti inquinati; gestione dei rifiuti; difesa e assetto del territorio; conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversità; difesa del mare e dell'ambiente costiero; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico; interventi per lo sviluppo sostenibile.

3.3 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è chiamato a relazionare a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2020, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente delibera, con particolare riferimento al rispetto del suddetto vincolo di destinazione delle risorse, in base alla rendicontazione che gli enti beneficiari sono chiamati a presentare al Ministero dell'ambiente.

Roma, 25 ottobre 2018

Il Presidente: CONTE

Il segretario: GIORGETTI

Registrata alla Corte dei conti il 21 dicembre 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, registro n. 1, foglio n. 1643

ALLEGATO

Tabella- Riparto indennità compensative rifiuti radioattivi - annualità 2016 (in euro)

Impianti	Quota spettante al sito anno 2016 (%)	Importo spettante al sito anno 2016 (€)	Comuni e Province	Quota spettante a Ente beneficiario anno 2016 (%)	Importo spettante a Ente beneficiario anno 2016 (€)
Impianto EUREX e Deposito Avogadro	31,0103	4.533.993,64	**Comune di Saluggia (VC)**	**15,505150**	**2.266.996,82**
			Provincia di Vercelli	**7,752575**	**1.133.498,41**
			Comune di Cigliano (VC)	0,738587	107.988,27
			Comune di Crescentino (VC)	2,241751	327.764,80
			Comune di Lamporo (VC)	0,327863	47.936,61
			Comune di Livorno Ferraris (VC)	1,632414	238.674,08
			Comune di Rondissone (TO)	0,564889	82.592,01
			Comune di Torrazza Piemonte (TO)	0,704593	103.018,04
			Comune di Verolengo (TO)	1,542478	225.524,60
Centrale "Enrico Fermi"	10,7727	1.575.068,71	**Comune di Trino (VC)**	**5,386350**	**787.534,36**
			Provincia di Vercelli	**2,693175**	**393.767,18**
			Comune di Camino (AL)	0,359086	52.501,71
			Comune di Costanzana (VC)	0,348388	50.937,56
			Comune di Fontanetto Po (VC)	0,490008	71.643,72
			Comune di Livorno Ferraris (VC)	0,030416	4.447,10
			Comune di Morano sul Po (AL)	0,486826	71.178,48
			Comune di Palazzolo Vercellese (VC)	0,405765	59.326,61
			Comune di Ronsecco (VC)	0,299620	43.807,22
			Comune di Tricerro (VC)	0,273066	39.924,78
Centrale di Latina	11,6208	1.699.068,80	**Comune di Latina**	**5,810400**	**849.534,40**
			Provincia di Latina	**2,905200**	**424.767,20**
			Comune di Cisterna di Latina (LT)	1,426583	208.579,67
			Comune di Nettuno (RM)	1,478617	216.187,53
Centrale di Caorso	10,9205	1.596.678,44	**Comune di Caorso (PC)**	**5,460250**	**798.339,22**
			Provincia di Piacenza	**2,730125**	**399.169,61**
			Comune di Caselle Landi (LO)	0,332444	48.606,40
			Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda (LO)	0,295622	43.222,68
			Comune di Cortemaggiore (PC)	0,439847	64.309,71
			Comune di Monticelli d'Ongina (PC)	0,809877	118.411,53
			Comune di Piacenza	0,459137	67.130,09
			Comune di Pontenure (PC)	0,126297	18.465,79
			Comune di San Pietro in Cerro (PC)	0,266901	39.023,40
Centrale del Garigliano	10,2279	1.495.413,89	**Comune di Sessa Aurunca (CE)**	**5,113950**	**747.706,95**
			Provincia di Caserta	**2,556975**	**373.853,47**
			Comune di Castelforte (LT)	0,445092	65.076,58
			Comune di Cellole (CE)	0,612639	89.573,51
			Comune di Galluccio (CE)	0,009898	1.447,18
			Comune di Minturno (LT)	0,895581	130.942,25
			Comune di Rocca d'Evandro (CE)	0,035636	5.210,31
			Comune di Roccamonfina (CE)	0,000107	15,64
			Comune di Santi Cosma e Damiano (LT)	0,558022	81.587,99
Impianto ITREC	10,4387	1.526.234,81	**Comune di Rotondella (MT)**	**5,219350**	**763.117,41**
			Provincia di Matera	**2,609675**	**381.558,70**
			Comune di Nova Siri (MT)	0,784876	114.756,15
			Comune di Policoro (MT)	1,558547	227.874,03
			Comune di Tursi (MT)	0,266252	38.928,51
CR Casaccia (Opec/IPU/Nucleco)	7,2513	1.060.207,35	**Roma Capitale**	**3,625650**	**530.103,68**
			Città metropolitana di Roma Capitale	**1,812825**	**265.051,84**
			Comune di Anguillara Sabazia (RM)	1,097952	160.530,77
			Comune di Campagnano di Roma (RM)	0,056809	8.306,00
			Comune di Fiumicino (RM)	0,273252	39.951,98
			Comune di Formello (RM)	0,384812	56.263,09
CCR Ispra	5,8289	852.239,27	**Comune di Ispra (VA)**	**2,914450**	**426.119,64**
			Provincia di Varese	**1,457225**	**213.059,82**
			Comune di Angera (VA)	0,410877	60.074,03
			Comune di Belgirate (VB)	0,099234	14.508,93
			Comune di Brebbia (VA)	0,204770	29.939,27
			Comune di Cadrezzate (VA)	0,121858	17.816,77
			Comune di Lesa (NO)	0,235108	34.374,97
			Comune di Ranco (VA)	0,125263	18.314,61
			Comune di Travedona-Monate (VA)	0,260115	38.031,23
Impianto Bosco Marengo	1,9289	282.023,08	**Comune di Bosco Marengo (AL)**	**0,964450**	**141.011,54**
			Provincia di Alessandria	**0,482225**	**70.505,77**
			Comune di Alessandria	0,120834	17.667,05
			Comune di Basaluzzo (AL)	0,024339	3.558,59
			Comune di Casal Cermelli (AL)	0,016181	2.365,81
			Comune di Fresonara (AL)	0,010220	1.494,26
			Comune di Frugarolo (AL)	0,035255	5.154,61
			Comune di Novi Ligure (AL)	0,162883	23.815,01
			Comune di Pozzolo Formigaro (AL)	0,058185	8.507,19
			Comune di Predosa (AL)	0,005776	844,50
			Comune di Tortona (AL)	0,048552	7.098,75
	100,0000	**14.620.928,00**	**TOTALI**	**100,000000**	**14.620.928,00**

18A08461

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Approvazione delle linee guida per la redazione dei documenti di pianificazione energetico-ambientale dei sistemi portuali.

Con decreto n. 408 del 17 dicembre 2018 del direttore generale per il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il direttore generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono state approvate le «Linee guida per la redazione dei documenti di pianificazione energetico-ambientale dei sistemi portuali» - ai sensi dell'art. 4-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84 - che forniscono gli indirizzi utili alla redazione dei documenti di pianificazione energetico-ambientale dei sistemi portuali, con l'obiettivo di ridurre i consumi di combustibili fossili e, quindi, le emissioni di CO_2, migliorando la qualità ambientale dei porti e delle aree limitrofe, contribuendo a salvaguardare la salute e il benessere dei lavoratori e della popolazione, nonché ad aumentare la competitività dei sistemi portuali.

Il testo integrale del decreto ed i relativi allegati sono disponibili sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo internet www.minambiente.it nell'apposita pagina:

http://www.minambiente.it/notizie/emanate-le-linee-guida-i-documenti-energetico-ambientali-dei-sistemi-portuali

18A08440

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 dicembre 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,1425
Yen	128,79
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,866
Corona danese	7,4639
Lira Sterlina	0,90245
Fiorino ungherese	323,15
Zloty polacco	4,2921
Nuovo leu romeno	4,6502
Corona svedese	10,333
Franco svizzero	1,1295
Corona islandese	140
Corona norvegese	9,6885
Kuna croata	7,387
Rublo russo	75,8985
Lira turca	6,0499
Dollaro australiano	1,5842
Real brasiliano	4,4524
Dollaro canadese	1,5218
Yuan cinese	7,8967
Dollaro di Hong Kong	8,9283
Rupia indonesiana	16671,36
Shekel israeliano	4,2642
Rupia indiana	82,7284
Won sudcoreano	1287,42
Peso messicano	23,132
Ringgit malese	4,7671
Dollaro neozelandese	1,6581
Peso filippino	60,367
Dollaro di Singapore	1,5667
Baht tailandese	37,525
Rand sudafricano	16,3463

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A08428

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 dicembre 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,1379
Yen	128,75
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,845
Corona danese	7,4641
Lira Sterlina	0,90228
Fiorino ungherese	323,4
Zloty polacco	4,2983
Nuovo leu romeno	4,6557
Corona svedese	10,297
Franco svizzero	1,1248
Corona islandese	140,2
Corona norvegese	9,7038
Kuna croata	7,3943
Rublo russo	75,5225
Lira turca	6,1295
Dollaro australiano	1,5778
Real brasiliano	4,4417

Dollaro canadese	1,5239
Yuan cinese	7,8498
Dollaro di Hong Kong	8,8934
Rupia indonesiana	16625
Shekel israeliano	4,2691
Rupia indiana	81,8215
Won sudcoreano	1284,17
Peso messicano	23,0209
Ringgit malese	4,7615
Dollaro neozelandese	1,6526
Peso filippino	60,009
Dollaro di Singapore	1,5617
Baht tailandese	37,317
Rand sudafricano	16,2903

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A08429

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 dicembre 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1346
Yen	128,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,866
Corona danese	7,4641
Lira Sterlina	0,90135
Fiorino ungherese	323,43
Zloty polacco	4,2986
Nuovo leu romeno	4,6571
Corona svedese	10,3595
Franco svizzero	1,1286
Corona islandese	140
Corona norvegese	9,7265
Kuna croata	7,3895
Rublo russo	75,2467
Lira turca	6,0893
Dollaro australiano	1,5732
Real brasiliano	4,3881
Dollaro canadese	1,517
Yuan cinese	7,8155
Dollaro di Hong Kong	8,8693
Rupia indonesiana	16562,32
Shekel israeliano	4,2603
Rupia indiana	81,69
Won sudcoreano	1280,62
Peso messicano	22,7639
Ringgit malese	4,7538
Dollaro neozelandese	1,6573
Peso filippino	59,714
Dollaro di Singapore	1,5577
Baht tailandese	37,192
Rand sudafricano	16,1475

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A08430

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 dicembre 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1371
Yen	129,06
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,829
Corona danese	7,4647
Lira Sterlina	0,89848
Fiorino ungherese	323,14
Zloty polacco	4,2925
Nuovo leu romeno	4,6515
Corona svedese	10,302
Franco svizzero	1,1287
Corona islandese	140,4
Corona norvegese	9,7388
Kuna croata	7,3935
Rublo russo	75,4593
Lira turca	6,0968
Dollaro australiano	1,5729
Real brasiliano	4,4083
Dollaro canadese	1,5193
Yuan cinese	7,8246
Dollaro di Hong Kong	8,8803
Rupia indonesiana	16496,36
Shekel israeliano	4,2718
Rupia indiana	81,428
Won sudcoreano	1278,56
Peso messicano	22,9031

Ringgit malese	4,7531
Dollaro neozelandese	1,6564
Peso filippino	59,888
Dollaro di Singapore	1,5587
Baht tailandese	37,195
Rand sudafricano	16,1227

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A08431

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 dicembre 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1285
Yen	128,13
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,794
Corona danese	7,4656
Lira Sterlina	0,89835
Fiorino ungherese	323,93
Zloty polacco	4,2974
Nuovo leu romeno	4,6558
Corona svedese	10,261
Franco svizzero	1,1254
Corona islandese	140,4
Corona norvegese	9,7235
Kuna croata	7,3905
Rublo russo	75,2265
Lira turca	6,0799
Dollaro australiano	1,5753
Real brasiliano	4,4129
Dollaro canadese	1,5095
Yuan cinese	7,788
Dollaro di Hong Kong	8,8168
Rupia indonesiana	16499,62
Shekel israeliano	4,2604
Rupia indiana	81,225
Won sudcoreano	1280,17
Peso messicano	23,0211
Ringgit malese	4,7243
Dollaro neozelandese	1,6613
Peso filippino	59,98
Dollaro di Singapore	1,5534
Baht tailandese	37,026
Rand sudafricano	16,2186

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A08432

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Istituzione della residenza notarile di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan (d.n.r. di Trento e Rovereto)

Con decreto ministeriale 19 dicembre 2018, a decorrere dal 7 dicembre 2018, la residenza notarile di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan assumerà il nome di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan (distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto).

18A08426

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel Comune di Calitri nell'ambito del progetto n. 39/40/COM/6064 «svincolo sulla viabilità Calitri-SS.401 Ofantina».

Con decreto n. 1990 del 15 novembre 2018 del commissario *ad acta* ex art. 86, legge n. 289/2002, ing. Filippo d'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/40/COM/6064 «svincolo sulla viabilità Calitri-SS. 401 Ofantina» - l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel comune di Calitri (AV):

foglio 59, particella n. 1391 ex 1291 di mq 400 - indennità liquidata € 1.540,85 - ditta Codella Giuseppe e Di Domenico Alfonsina Gerardina.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della società Areateknica s.r.l.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

18A08427

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-301) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00

45-410100181229